



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736 www.castellaneta.gov.it

REGOLAMENTO

DEL

SERVIZIO DI ASSISTENZA

ECONOMICA

FINALIZZATA

APPROVATO con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 7 maggio 2010
PUBBLICATA dal 4 giugno 2010 al 19 giugno 2010
ESECUTIVO dal 13 giugno 2010

L'assistenza economica finalizzata è un intervento socio assistenziale erogato in favore di quei soggetti senza infermità psicofisiche tali da determinarne l'inabilità che, riconosciuti sprovvisti di adeguati mezzi di sussistenza atti a garantirne un'adeguata e dignitosa qualità di vita ed assistibili ai sensi dell'art. 34 del "Regolamento unico per l'accesso ai servizi per i Comuni dell'ambito territoriale di Ginosa, Laterza, Castellaneta e Palagianello", approvato con D.C.C. n. 12 del 31.5.2006, mettono a disposizione il proprio impegno in una delle seguenti attività: - custodia, vigilanza e manutenzione di strutture pubbliche (palestre, biblioteche, campi sportivi ecc.);

- censimento e cura delle aree di verde pubblico;
- salvaguardia e/o ripristino del verde pubblico;
- attività di assistenza a persone disabili e/o anziane (compagnia, accompagnamento, preparazione pasti, riordino dell'abitazione, ritiro documenti ecc.) o degli alunni in prossimità delle scuole, dei percorsi o sui mezzi pubblici;
- attività di piccola manutenzione.

Poiché gli incarichi svolti nell'ambito dell'assistenza economica finalizzata hanno lo scopo di coinvolgere in modo attivo i fruitori degli stessi rendendoli partecipi dell'azione di recupero e di reinserimento sociale e non sono valutati con criteri standard di produttività, essi non costituiscono, in alcun caso, un rapporto di lavoro subordinato (né a carattere pubblico, né a carattere privato, né a tempo indeterminato né a tempo determinato).

I soggetti che operano nell'ambito dell'assistenza economica finalizzata saranno coperti da assicurazione per infortuni e responsabilità civile, appositamente stipulata dall'Amministrazione Comunale.

Ogni assistito riceverà un contributo di € 4,00 all'ora per un periodo di massimo quattro mesi all'anno, che non potranno essere prorogati per il quadrimestre immediatamente successivo.

L'impegno a svolgere le attività di cui sopra non potrà eccedere tre ore al giorno per un'attività massima di quindici ore settimanali.

Il contributo sarà erogato mensilmente e potrà essere revocato in qualunque momento qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno del richiedente sono cessate, ovvero nell'ipotesi in cui il beneficiario, benché proposto, non abbia inteso svolgere senza alcun giustificato motivo alcun servizio o lo abbia espletato in maniera gravemente negligente.

Nel caso in cui l'assistenza economica finalizzata riguardi persone che si trovino in particolari condizioni di disagio non solo economico (donne sole con minori, ex-detenuti o famiglie di ex-detenuti, persone sottoposte a misure di sicurezza, tossicodipendenti, etilisti, persone con modalità di

vita emarginanti o a rischio di emarginazione ecc.), il progetto di assistenza economica finalizzata deve essere realizzato in collaborazione con i servizi competenti, senza pregiudizio delle esigenze sociali dei beneficiari ed a condizione che sia compatibile con esse.

Gli oneri derivanti dai progetti di assistenza economica finalizzata sono determinati annualmente in sede di bilancio di previsione e di P.E.G..

In ogni caso il servizio sociale nella valutazione delle richieste di contributi economici deve, ove sussistono le condizioni, preferire l'erogazione nelle forme nel contributo economico finalizzato.

Art. 1

OGGETTO

Il presente regolamento disciplina le modalità di ammissione e di svolgimento dell'assistenza economica finalizzata, istituita dall'art. 34 del "Regolamento unico per l'accesso ai servizi per i Comuni dell'ambito territoriale di Ginosa, Laterza, Castellaneta e Paiagianello", approvato con D.C.C. n. 12 del 31.5.2006, con lo scopo fondamentale di offrire alle persone in situazione di disagio economico un intervento di sostegno e di promuoverne l'integrazione sociale attraverso lo svolgimento di attività socialmente utili.

Art. 2

DESTINATARI DEL SERVIZIO

Possono accedere all'assistenza economica finalizzata le persone di età superiore ai 18 anni, residenti nel Comune di Castellaneta, che si trovino in precaria situazione economica. Non può accedere all'assistenza economica finalizzata più di un componente del medesimo nucleo familiare.

Ogni persona non può annualmente essere ammessa all'assistenza economica finalizzata per più di quattro mesi.

Art. 3

ACCESSO AL SERVIZIO

L'assistenza economica finalizzata ha funzione fondamentale nel processo graduale di sostituzione del contributo socio assistenziale.

Il servizio sociale nella valutazione delle istanze di contributi socio-assistenziali, laddove sussistano le condizioni previste dal presente Regolamento e vi sia l'abilità del richiedente a svolgere i servizi elencati in epigrafe, deve preferire l'ammissione all'assistenza economica finalizzata.

L'ammissione formale all'assistenza avviene con Determina del Dirigente competente sulla scorta di un progetto individuale proposto dal servizio sociale.

Ai fini istruttori per l'ammissione all'assistenza economica finalizzata il servizio sociale riceve le domande redatte su apposita modulistica predisposta dall'ufficio, ne verifica i requisiti anche sulla base della documentazione prodotta dagli interessati ed assume ogni informazione necessaria circa le pregresse esperienze di lavoro e di studio della persona interessata. Acquisisce inoltre la seguente documentazione:

- modello ISEE;
- certificati medici attestanti l'insussistenza di patologie invalidanti e/o inabilitanti, ovvero l'inabilità a svolgere eventuali servizi;
- altri documenti utili a comprovare particolari condizioni di disagio.

Rilascia, infine, il proprio parere vincolante.

Art. 4

CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

Il provvedimento ammissivo deve tener conto dei seguenti criteri.

	PUNTI
1) Disoccupazione: per ogni periodo di disoccupazione pari ad 1 anno;	1
2) Reddito familiare:	
-richiedente con un reddito familiare fino ad € 1.550,00 (ISEE)	20
- richiedente con reddito familiare da € 1.550,01 ad € 3.000,00 (ISEF)	12
- richiedente con reddito familiare da € 3.000,01 fino al limite minimo di pensione sociale I.N.P.S.	6
Al punteggio di cui sopra vengono aggiunti i seguenti punti per:	6
- coniuge o convivente senza reddito	
- figlio minorenne a carico (per ogni figlio)	6
- donna separata in caso di addebito al marito o abbandonata dal coniuge o ragazza madre o vedova	16
- malattia, intesa come stato di invalidità, di uno dei componenti il nucleo familiare	4
- sfratto per morosità	10

Art. 5

TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA'

Le attività che il Comune può far svolgere ai beneficiari dell'assistenza economica finalizzata, tenuto conto delle loro inclinazioni, esperienze e capacità psico-fisiche sono: - custodia, vigilanza e manutenzione di strutture pubbliche (palestre, biblioteche, campi sportivi ecc.);

- censimento e cura delle aree verdi urbane;
- salvaguardia e/o ripristino del verde pubblico;
- servizi ausiliari presso gli accessi alle scuole durante gli orari d'ingresso e di uscita;
- cura e assistenza alle famiglie in caso di bisogno (portatori di handicap, anziani non autosufficienti, minori svantaggiati, persone senza fissa dimora ecc.), aiuto nei lavori domestici, disbrigo commissioni e pratiche per le stesse;
- servizi ed attività per minori;
- qualsiasi altra attività che miri a fornire un adeguato sostegno alle situazioni di svantaggio in cui versano alcune categorie di utenti dei servizi sociali, anche per ciò che concerne le esigenze in campo scolastico;
- interventi di piccola manutenzione.

Le suddette attività, elencate in maniera esemplificativa, potranno essere integrate dal servizio sociale su segnalazione ed indicazione da parte degli altri uffici dell'Ente.

Art. 6

VERIFICHE

Il servizio sociale verificherà che l'attività resa dagli assistiti sia coerente con il programma personalizzato d'intervento.

Art. 7

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEGLI ASSISTITI

L'assistito dovrà comunicare l'eventuale variazione della situazione reddituale, personale e familiare rilevante ai fini dell'ammissione all'assistenza economica finalizzata entro i 15 giorni dal suo verificarsi per ogni conseguenziale provvedimento.

Art. 8

CONTENUTO E DURATA DEL SERVIZIO

Il contributo erogato di assistenza economica finalizzata non costituisce reddito di lavoro, né autonomo, né subordinato, avendo carattere esclusivamente assistenziale. Si precisa che non sussiste alcun rapporto di subordinazione tra l'ente erogatore del contributo ed il soggetto fruitore dell'assistenza economica finalizzata, in quanto trattasi di attività meramente occasionale e non professionale.

Il servizio richiesto non potrà avere in ogni caso durata superiore a tre ore giornaliere.

Il contributo orario di assistenza economica finalizzata è di €4,00,

L'Amministrazione Comunale stipula apposita polizza assicurativa a tutela dei soggetti assistiti.

Art. 9

CAUSE DI CESSAZIONE O DECADENZA DAL SERVIZIO

Nel caso in cui l'assistito non possa svolgere il servizio proposto a causa di malattia o di altro grave impedimento, dovrà dare adeguata e motivata comunicazione al servizio sociale per ogni conseguenziale provvedimento.

Nel caso di rinuncia senza giustificato motivo, mancato espletamento del servizio o svolgimento - dello stesso in maniera gravemente negligente l'assistito decade dal diritto all'assistenza economica finalizzata ed alle altre forme di sussidio economico comunale per il periodo di un anno.